



Roma, 27.02.2019
Prot. n. 220/19

**SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA
SC/SSD MED 09 – Medicina interna**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento per l'assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25.02.2019 con la quale è stata approvata l'attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca;

VISTO il progetto di ricerca dal titolo: "Studio non interventistico sul trattamento con edoxaban nella pratica clinica di routine in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare";

ACCERTATA la disponibilità finanziaria 000324 18 CTN Violi - Hippocrates Research Studio Etna;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amm.vo Delegato del Dipartimento;

DISPONE

Art.1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, per l'assegnazione di **1 borsa di studio Junior** per attività di ricerca della durata di 4 mesi per un importo pari a euro 3.409,58, il cui responsabile scientifico è il prof. Francesco Violi.

Art.2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Genetica e Biologia Molecolare
- Esperienza nel campo dello stress ossidativo, attivazione piastrinica, spettrometria e cromatografia
- Conoscenza della lingua Inglese.

Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora compiuto 29 anni.

ART.3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (specificare).

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale nel modo seguente:

Borsa junior: il punteggio è espresso in **quarantesimi**.

· Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;

· fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;

· fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all'estero);

· fino a 15 punti per eventuale colloquio.

Il candidato per essere ammesso all'eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.



Qualora la selezione venga effettuata per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'.

Ai candidati ammessi viene inoltre data comunicazione tramite sito web del Dipartimento della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito web di Dipartimento.

I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.

Art. 4

L'importo della borsa di studio per attività di ricerca ammonta a euro 3.409.58, e sarà erogato dal Dipartimento in una unica rata al termine dei 4 mesi, previa autorizzazione del responsabile scientifico del progetto, sull'attività svolta dal borsista.

Art. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dagli aspiranti, devono essere consegnate a mano presso gli uffici amministrativi del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche o fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica segmism@uniroma1.it del Dipartimento stesso entro e non oltre il 19.03.2019, (tra la data di pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere 20 giorni).

Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti – specificando la data, il voto e le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (diversi da qualsiasi atto autocertificabile):.....

Art.6

La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Gli Atti vengono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. A seguito poi della verifica della regolarità degli aspetti amministrativi da parte del Responsabile del Procedimento, gli Atti vengono pubblicati sia sul sito web del Dipartimento sia sul sito dell'Ateneo "Amministrazione



Trasparente, firmati dal Direttore del Dipartimento e validati dal Responsabile amministrativo Delegato per quanto attiene la copertura contabile,

Il Direttore del Dipartimento trasmette al candidato vincitore la comunicazione, in cui è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento la dichiarazione di accettazione.

Art.7

La Commissione, all'esito della procedura di selezione di cui all'art. 6 del Regolamento, formula una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile, è attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito

Art.8

L'assegnatario ha l'obbligo di:

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati, nonché il codice etico di Ateneo.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento.

Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

La borsa è incompatibile con:

- altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- assegni di ricerca;
- rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.



Art.9

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca o dalla convenzione.

Art.10

Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art.11

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.

ART.12

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è la sig.ra Rossana Fraticelli (Segreteria Amm.va Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Edificio di I Clinica Medica, 3 piano).

F.to Il Direttore
Prof. Francesco Violi